



Verbale di Assemblea Straordinaria del 23 novembre 2023

L'anno 2023, il giorno ventitré del mese di novembre alle ore 22.30 presso la sede sita in via Piave 30 a Vimodrone si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica NUOVA ATLETICA ASTRO.

Assume la presidenza dell'Assemblea la sig.a. Monica Torazzi, verbalizza il Sig. Claudio Balasini. La Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante le modalità previste dal vigente statuto sociale, con affissione della convocazione nella sede sociale e nella palestra in uso oltre che sul social Facebook, che sono presenti n. 15 soci su n. 487 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle previsioni di cui al D.Lgs. 36/2021.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare l'adeguamento dello statuto sociale **conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.**

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione, articolato in n. 6 titoli e n. 31 articoli, leggendo articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alle eventuali modifiche, che non si rendono necessarie per i chiarimenti formulati alle domande sulle variazioni introdotte allo statuto.

A conclusione della lettura dei n. 31 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto conforme alle previsioni del D.Lgs. 36/2021 nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La Presidente comunica all'Assemblea che il presente verbale con allegato il nuovo statuto conforme alle disposizioni del D.Lgs. 36/21, sarà registrato all'Agenzia delle Entrate e comunicato alla Federazione di Atletica Leggera.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea straordinaria alle ore 23.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

La Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO AI SENSI ART. 12 COMMA 2/BIS
D.L.G.S. 36/2021

[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 28/11/2023 al N. 1826 S. 3 ORIGINALI ESENTE
PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
COPIA DELL'UNICO ORIGINALE
DEPOSITATO IN UFFICIO 9

La Funzionaria
Donata FAVATA
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura VIAZZI



Statuto della
"NUOVA ATLETICA ASTRO Associazione sportiva dilettantistica"

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "NUOVA ATLETICA ASTRO *Associazione sportiva dilettantistica*", in breve "N.A. ASTRO A.S.D." (d'ora in poi "*Associazione*"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Vimodrone Via Piave n. 30.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "*associazione sportiva dilettantistica*", anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 - Emblema sociale

L'emblema sociale è rappresentato dalla lettera A maiuscola a forma di stella di colore azzurro su fondo bianco. Nella parte superiore è posta la scritta "NUOVA ATLETICA", nella parte inferiore è posta la dicitura ASTRO.

Articolo 3 - Oggetto

1. L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza connesse alla disciplina dell'Atletica leggera e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e attualmente gestito dalla società Sport e Salute spa, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale

degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di disciplina e affini.

4. L'Associazione potrà quindi organizzare e partecipare a gare, tornei, campionati ed ogni altra attività agonistica e non agonistica in genere ad essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, nonché la gestione dell'impiantistica sportiva relativa a tutte le attività anche ricreative ad esse connesse.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle attività sportive sopra indicate anche in attuazione dei principi enunciati all'art. 33 della Carta costituzionale.

6. Inoltre per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società, potrà svolgere, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e relative norme attuative, in maniera secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- l'attività di gestione, conduzione, manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature sportive;
- l'acquisto, la gestione, in qualunque forma, e la realizzazione di impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive, culturali e ricreative;
- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive non riconosciuti e di corsi di natura diversa da quella sportiva;
- lo svolgimento di azioni pubblicitarie, tramite la promozione e pubblicizzazione della propria attività e della propria immagine utilizzando modelli, disegni, loghi ed emblemi, nonché redigere l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, anche on-line, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa e ricreativa, direttamente o a mezzo terzi;
- l'organizzazione di servizi per l'istruzione e la promozione di attività ludico-sportiva (doposcuola, centri sportivi estivi, baby parking interni ed esterni) sia in sede, sia altrove;
- la gestione di centri benessere e fisioterapici;
- la gestione di attrezzature e servizi igienico-estetici per gli iscritti, i partecipanti, loro congiunti e per i frequentatori e utilizzatori, anche temporanei, degli impianti sportivi;
- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;
- la partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri, per la gestione di qualsiasi tipo di impianti sportivi od affini;
- l'organizzazione di un servizio di volontariato, assistenza e supporto a favore degli iscritti e dei partecipanti.
- ulteriori attività complementari alle precedenti.

Stampa circolare con firma e data 11/02/2024

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In particolare, le attività accessorie avranno carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

7. Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a quest'ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi gli enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari, con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 4 – Affiliazione

1. L'Associazione procederà ad affiliarsi alla Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL), impegnandosi ad osservarne e a far osservare a tutti i tesserati lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

2. L'Associazione potrà altresì affiliarsi a qualsiasi disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, cui la stessa intende affiliarsi.

3. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione pertanto accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme, ai regolamenti e alle direttive della FIDAL, CONI, del CIP, delle Federazioni nazionali ed internazionali cui intenderà affiliarsi, delle Discipline sportive associate ed Enti di Promozione di appartenenza e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e si impegna ad accettare fin da ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione s'impegna ad osservare e a far osservare ai propri soci e tesserati il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria.

In particolare, l'Associazione per sé e per i propri soci, tesserati e partecipanti:

a) riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata Ente di promozione sportiva d'appartenenza;

b) si impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento stabilite della Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata od Ente di promozione sportiva d'appartenenza;

c) prende atto ancora che condizione indispensabile per essere socio e/o tesserato di essa Associazione è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

4. L'Associazione si impegna comunque a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 5 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci/associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "*irrepreensibile condotta*" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione ed è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nella prima riunione utile potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, né rivalutabili né restituibili agli associati.
9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 6.9.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

5. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 8 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 9 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) l'Organo di Revisione qualora istituito.

Articolo 10 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale se istituito, sui propri social, affissione di avviso nella sede dell'Associazione di apposito "Avviso di convocazione", con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, anche a fogli mobili, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo, se previsto, il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 29 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
 - c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 14 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 15 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione potrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 16 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 15 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 17 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 18 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 19 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 20 - Il presidente

- 1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
- 2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 21 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 22 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 23 - Organo di revisione

1. Laddove ciò sia richiesto per Legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che dura in carica per un triennio rinnovabile.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 24 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 25 - Anno sociale

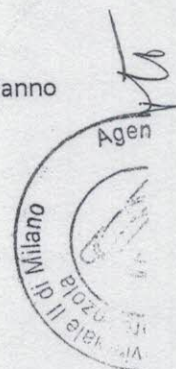
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre di ogni anno e terminano il 31 agosto dell'anno successivo.

Articolo 26 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

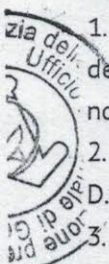
Dei tesserati, lavoratori e volontari



Articolo 27 – Tesserati

1. I tesserati (che possono essere non soci) sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - b) atleti;
 - c) tecnici, istruttori;
 - d) giudici/arbitri;
 - e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata;
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 28 – Lavoratori e volontari

- 
1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
 2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
 3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
 4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
 5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
 6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
 7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
 8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- 

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 29 – Le sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 30 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 14.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.



Corona Marco